

Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514 Fax. 06.3685.451

Mail: giustizia@federmoto.it giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/18

Dec. n. 1/18

Il giorno 25 luglio 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

# LA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta da:

Avv. Tiberio Gulluni - Presidente relatore

Avv. Andrea Colantoni - Componente

Avv. Lorenzo Coleine - Componente

### HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

#### **DECISIONE**

Con atto del 15 giugno 2018 DIRT RACING S.r.I., nell'interesse del pilota Emilio Procaccini, proponeva ricorso avverso la pronuncia n. 7 del 2018 del Giudice Sportivo Nazionale (resa nel proc. n. 2/18 ed emessa l'11 giugno 2018) con la quale era stato rigettato il reclamo dalla stessa DIRT RACING S.r.I. avanzato avverso il provvedimento di squalifica applicato nel corso della gara di Campionato Italiano Motorally, prima prova, svoltasi a Cascia

(PG), 1'8 aprile 2018 per superamento del limite di velocità di 40 Km/h nella nota 231 in senso contrario, in virtù dell'art. 1.26 del Regolamento Motorally. Avverso la decisione del GSN l'appellante eccepiva:

- 1) violazione dell'art. 78 e 79 RdG
- 2) erronea interpretazione della normativa di specialità.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto al primo motivo il ricorrente contestava la violazione dell'art. 78 e 79 RdG, non essendo pervenuta agli interessati alcuna comunicazione in merito alla data della pronuncia.

La censura appare totalmente infondata.

Con provvedimento del 4 giugno 2018 (regolarmente notificato alle parti), il Giudice Sportivo Nazionale fissava per la decisione il giorno dell'11 giugno 2018.

La concessione del termine di 7 giorni appare assolutamente congrua e rispettosa del diritto di difesa del ricorrente, che, giova ribadirlo, aveva instaurato il procedimento in discorso tramite l'impugnativa del provvedimento adottato sul campo di gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale si è mosso in linea con la giurisprudenza consolidata della presente Corte in tema di partecipazione al giudizio sportivo, concedendo al ricorrente un congruo termine per l'instaurazione di quel contraddittorio cartolare teso a garantire il diritto di difesa.

Quanto alle osservazioni di merito il ricorrente si doleva dell'interpretazione delle norme sportive adottata dal Giudice Sportivo Nazionale, laddove riteneva che il sintagma normativo "percorso di gara" comprendesse l'intero percorso e non solo il settore selettivo.

Tale interpretazione sarebbe - a detta del ricorrente - contraria allo stesso tenore della norma di specialità di cui all'art. 1.1. secondo cui:

"A - Le gare di Motorally e Raid Tutto Terreno sono manifestazioni motociclistiche di navigazione tramite Road-Book che si svolgono su tratti di strada aperti al traffico da percorrersi con medie e tempi d'impiego prefissati nel rispetto delle norme del Codice della Strada, "MEGLIO DEFINITE, TRANSITO O TRASFERIMENTO".

• B - All'interno della manifestazione vengono svolti SETTORI SELETTIVI (DEFINITE GARA), su strade a fondo naturale e/o percorsi di varia natura, "chiusi al traffico".

All'udienza dell'11 luglio 2018 la Corte d'Appello Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello, accoglieva la richiesta di accertamento formulata dal ricorrente volta a stabilire se i punti GPS 10.148 e 10.219 di cui alla nota "231", fossero all'interno di un settore selettivo o di un percorso di trasferimento, rinviando la discussione al 25 luglio 2018.

Con comunicazione del 17 luglio 2018 il Comitato Motorally della FMI confermava che "la nota 231 [...], era fuori dal Settore Selettivo, dove il pilota Sig. Emilio Procaccini erroneamente abbandonava il percorso di gara prendendo il sentiero di destra (barrato nella nota) come si riscontra nel road book [...]".

All'udienza del 25 luglio 2018, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La doglianza avanzata dal ricorrente appare infondata.

La ricostruzione operata in diritto dal ricorrente muove dal presupposto che le sanzioni applicate non fossero applicabili nel settore transito, ma esclusivamente nel corso dei settori selettivi, giacché solo questi posso essere definiti "gara".

Viceversa una più attenta lettura delle disposizioni contenute nel regolamento di specialità porta a conclusioni interpretative diametralmente opposte.

L'art. 1.19. del Regolamento di specialità chiarisce espressamente che "il Road-Book contiene tutte le indicazioni per seguire correttamente il percorso di gara".

Da tale disposizione si evince chiaramente la volontà legislativa di ricomprendere nell'espressione "percorso di gara" sia la navigazione tramite Road - book su tratti di strada aperti al traffico che i settori selettivi.

Ovvia la conseguenza in termini di applicabilità delle regole contenute nell'art. 1.26 del Regolamento di specialità, secondo cui "il rientro nel percorso di gara in seguito ad un errore di navigazione dovrà avvenire a velocità ridottissima e con la massima cautela".

Tale norma non può ritenersi applicabile alle sole P.S. - come asserisce il ricorrente sulla scorta del titolo dell'articolo - in quanto la norma emergente dalla disposizione non contiene in sé alcuna limitazione di applicazione alle sole prove speciali. La stessa introduce, infatti, un generale principio di cautela per il pilota che rientri nel percorso di gara definito dal Road-Book a seguito di errore di navigazione. Tale canone prescrive il rientro nel percorso di gara a velocità ridottissima e con la massima cautela.

La scelta di utilizzare l'espressione omnicomprensiva "percorso di gara" non appare in alcun modo casuale, ma orientata a rendere applicabile le regole per tutto quello che viene definito dall'art. 1.19 "percorso di gara". L'accertamento compiuto in via istruttoria ha definitivamente acclarato

che la violazione contestata sia avvenuta in una fase di navigazione

indicata dal Road - book.

## P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale pronuncia n. 7 del 2018, RESPINGE il ricorso presentato dalla DIRT RACING S.r.l. nell'interesse del pilota Emilio Procaccini.

Manda alla segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Depositata il 20 novembre 2018

GULLUNI avv. Tiberio

COLANTONI avv. Andrea

COLEINE avv. Lorenzo

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.